

**AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO**  
**Sviluppo Territoriale e Urbano**

Prot. n. 02531  
Roma, 29 lug. 08  
Com. n. 30

**Oggetto: Programmazione 2007-2013 – Spese ammissibili: schema di Decreto del Presidente della Repubblica sulle norme di esecuzione del reg. CE 1083/2006.**

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato in via preliminare lo schema di D.P.R. contenente le norme di esecuzione del regolamento generale sul funzionamento dei fondi strutturali (reg. CE 1083/2006), necessarie alle Amministrazioni pubbliche titolari della gestione dei Programmi Operativi nazionali e regionali (a valere sui fondi FESR ed FSE) per presentare la rendicontazione delle spese alla Commissione Europea.

Il provvedimento, sul quale devono ora esprimersi la Conferenza Stato-Regioni ed il Consiglio di Stato, prima della sua definitiva approvazione da parte del Governo, dà attuazione all'art. 56 del citato reg. CE 1083 e definisce le tipologie di spesa ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali, fermo restando il rispetto delle regole e delle norme in materia di aiuti di stato.

Innanzitutto, deve trattarsi di spese effettuate in denaro, alle quali sono assimilate, a determinate condizioni, i costi di ammortamento, i contributi in natura e le spese generali.

I contributi in natura, in particolare, possono riguardare la fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite.

Le spese generali debbono essere imputate all'operazione cofinanziata con un calcolo pro-rata e secondo un metodo equo e corretto, e, soprattutto, debitamente giustificato, fermo restando le disposizioni specifiche dettate da ciascun Fondo. Per il Fondo Sociale Europeo (FSE), ad esempio, è ammesso un calcolo forfetario di una parte di tali spese (quelle indirette) entro il limite del 20% dei costi diretti.

Gli articoli 4, 5 e 6 precisano limiti e condizioni per l'ammissibilità di spese relative all'acquisto di materiale usato, terreni ed edifici.

L'acquisto di materiale usato è ammissibile se

- il venditore attesta la provenienza del bene e conferma che lo stesso non ha beneficiato di contributi nazionali o comunitari negli ultimi 7 anni,
- il prezzo è congruo e comunque inferiore al corrispondente bene nuovo,
- le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze e conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

Terreni non edificati ed immobili costituiscono spesa ammissibile per i progetti cofinanziati dal FESR, purché

- sia presentata perizia giurata sul valore e, per gli immobili, sulla conformità alla normativa nazionale (in alcuni casi la "non conformità" può essere sanata dal beneficiario),
- la percentuale della spesa relativa al terreno non superi il 10% della spesa complessivamente ammissibile, salvo eccezioni per le operazioni finalizzate alla tutela dell'ambiente,
- l'immobile non abbia fruito di altri finanziamenti nazionali o comunitari negli ultimi 10 anni.

Costituiscono, infine, spese ammissibili anche quelle relative a consulenze legali, parcelle notarili, perizie tecniche o finanziarie, acquisizione di brevetti e licenze, leasing (con specifiche limitazioni), contabilità, acquisizione di garanzie, spese bancarie, tributi ed oneri fiscali non recuperabili (si precisa, al riguardo, che l'IVA in regime forfetario si considera recuperabile), nonché tutte le spese relative all'Assistenza tecnica sostenute per attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE  
Massimo Vallone

Allegato: Schema di DPR



Roma, 16 LUG. 2008

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

3457

*N. DAQL/50019/20.3.02*

FAX

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999.

(ESAME PRELIMINARE)  
(SVILUPPO ECONOMICO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

  
d'ordine del  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO DELL'11 LUGLIO 2006 RECANTE DISPOSIZIONI GENERALI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL FONDO SOCIALE EUROPEO E SUL FONDO DI COESIONE, E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO CE N. 1260/1999.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ;

VISTO, in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento CE n. 1083/2006, che prevede che "Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo."

VISTO il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" e dell'obiettivo "Competitività regionale ed occupazione", e l'articolo 13 in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea";

VISTO il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 ed, in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilità delle spese;

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del .....

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del.....;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali e **del Ministro per le politiche europee;**

## EMANA

### IL SEGUENTE REGOLAMENTO

#### **Art. 1**

##### **(Ambito di applicazione)**

1. Al fine di assicurare il rapido avvio dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, il presente regolamento definisce le norme sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.1083/2006, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n.1083/2006, nonché dal regolamento CE n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal regolamento CE n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione europea.

2. Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

#### **Art. 2**

##### **(Spese effettivamente sostenute)**

1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78, del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato "regolamento generale", devono essere effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5.

2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.

3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e, agli articoli da 43 a 46 del regolamento CE n.1828/2006.

4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonché a quelle indicate ai successivi commi 6, 7 e 8.

6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è considerato spesa ammissibile, a condizione che:

a) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente;

b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, vengono considerati spese ammissibili purché:

- a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;
- b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
- c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita; e
- d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni dei successivi articoli 4, 5 e 6.

8. Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. Per il FSE le spese indirette potranno essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20% dei costi diretti ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (CE) n.1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità di gestione, fermo restando che, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, devono essere debitamente giustificati dai beneficiari.

### **Art. 3**

#### **(Oneri finanziari e di altro genere e spese legali)**

1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Inoltre, nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.
2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.
3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione.
4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione.
5. Le ammende e le penali non sono spese ammissibili.

## Art. 4

### (Acquisto di materiale usato)

1. L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- a) il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; nonché
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

## Art. 5

### (Acquisto di terreni)

**1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:**

- a) **la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;**
- b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 %, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;
- c) **la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene;**

2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione;
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione;
- d) l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

## Art. 6

### (Acquisto di edifici)

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purchè sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito a un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali;

c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;

d) che l'edificio sia utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio è destinato ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

## Art. 7

### (Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse)

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.

3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.

## Art. 8

### (Locazione finanziaria)

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento sulla base di quanto segue:

- a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente valgono le seguenti disposizioni:
- 1) il cofinanziamento viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
  - 2) i contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
  - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;
  - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
  - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto 4, tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
  - 6) l'aiuto versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
  - 7) il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore valgono le seguenti disposizioni:
- 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
  - 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
  - 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al precedente punto 2 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

c) I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria possono costituire spese ammissibili ai sensi della lettera b). I costi di acquisto del bene non sono ritenuti ammissibili.

## **Art. 9**

### **(Spese di assistenza tecnica)**

1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono tutte ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.

2. In particolare, sono ammissibili le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le diverse attività riportate al comma 1.

## **Art. 10**

### **(Spese connesse alle singole operazioni)**

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo ed approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo europeo di cooperazione territoriale di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n.1080/2006.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,